



**PROVINCIA DI ORISTANO**  
**SETTORE AMBIENTE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

**REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE AL  
REGISTRO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO  
DELLE IMPRESE CHE INTENDONO  
EFFETTUARE LE ATTIVITÀ AMMESSE ALLE  
PROCEDURE SEMPLIFICATE EX ARTT. 214-  
216 DEL D.LGS.152/06 E SS.MM.II.**

APPROVATO CON DELIBERA n. 3/2022 del 17/01/2022

## INDICE

Art.1 - Finalità ed ambito di applicazione .....	2
Art.2 – Presupposti essenziali per la presentazione delle comunicazioni .....	2
Art.2.1 - Conformità tecniche requisiti posseduti .....	2
art.2.2 - Vincoli ambientali.....	4
Art.3 – Procedura di iscrizione .....	4
Art.4 – Iter istruttorio .....	6
Art.5 - Rinnovo.....	8
Art.6 – Modifiche sostanziali.....	9
Art. 7 – Modifiche non sostanziali .....	9
Art.8 – Variazione quantitativa dei rifiuti.....	10
Art.9 - Divieto di prosecuzione dell'attività.....	10
Art.10 - Ripresa dell'attività in seguito a divieto di prosecuzione .....	11
Art.11 - Diritti di iscrizione annuale .....	11
Art.12 – Obblighi dei Gestori .....	12

---

## ART.1 - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina - nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. nonché di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia - le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'esercizio di attività di recupero rifiuti in procedura semplificata e della relativa iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese tenuto dalla Provincia di Oristano, secondo la procedura prevista dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. Sono altresì disciplinate le modalità per il rinnovo dell'iscrizione, i provvedimenti di sospensione e di cancellazione dal registro provinciale.

Le Procedure Semplificate prevedono, diversamente dalle autorizzazioni ordinarie ex art.208 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., che le Province iscrivano in un apposito Registro le imprese che effettuano le operazioni di recupero previste dalla normativa, in seguito ad una semplice comunicazione di inizio attività e alla positiva verifica della rispondenza di quanto trasmesso ai requisiti previsti dai decreti del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, relativamente ai rifiuti non pericolosi, e decreto n.161 del 12 giugno 2002, relativamente ai rifiuti pericolosi. Tali norme devono uniformarsi con le procedure e le tempistiche relative alla disciplina del SUAPE (Sportello Unico Attività Produttive Edilizia), recepita dalla Regione Sardegna con L.R. n.3/2008 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)*", con L.R. n.24/2016 e s.m.i. "*Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi*" e con il DPR n.59 del 13 marzo 2013 "*Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA)*".

---

## ART.2 – PRESUPPOSTI ESSENZIALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

### ART.2.1 - CONFORMITÀ TECNICHE REQUISITI POSSEDUTI

Le imprese che intendono effettuare nel territorio della Provincia di Oristano le operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt.214-216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. vengono iscritte al Registro Provinciale delle Imprese che operano in procedure semplificate a seguito della presentazione di Comunicazione di inizio attività, a firma del Legale Rappresentate o di un suo Procuratore.

Per poter essere iscritte al Registro delle Imprese in procedure semplificata, le imprese devono possedere tutte le autorizzazioni necessarie al funzionamento dell'impianto e quest'ultimo deve essere già realizzato<sup>1</sup> e completato.

I presupposti essenziali all'esercizio, in mancanza dei quali non è ammesso l'inizio attività, sono i seguenti:

- a. la costruzione dell'impianto, delle opere e delle infrastrutture connesse, ove richieste dal tipo di attività di recupero, sia stata ultimata e lo stabilimento o l'area siano agibili per lo

---

<sup>1</sup> Per impianto già realizzato si intende la struttura fissa nella quale avvengono le operazioni di recupero di rifiuti e al cui interno devono essere presenti i macchinari e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività in sicurezza

svolgimento dell'attività; tali condizioni devono essere attestate dal titolo edilizio e dal certificato o autodichiarazione di agibilità;

- b. lo stabilimento o l'area adibita ad attività di recupero sia conforme alle norme tecniche indicate dal legislatore per lo svolgimento dell'attività per la quale si presenta la Comunicazione;
- c. il sito, sede dell'attività, sia compatibile con lo strumento urbanistico comunale, ove necessario;
- d. il sito non deve ricadere in una delle casistiche che riportano situazioni di esclusione totale o parziale per la localizzazione degli impianti di gestione rifiuti indicate nel Piano Regionale di gestione dei rifiuti vigente;
- e. l'interessato abbia ottenuto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, qualora necessaria, ai sensi della parte V del D.Lgs. n. 152/2006;
- f. l'interessato abbia ottenuto l'autorizzazione allo scarico, qualora necessaria, ai sensi della parte III del D.Lgs. n. 152/2006;
- g. l'interessato abbia ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), qualora necessario, dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco;
- h. nei casi particolari di attività di recupero costituite dalla realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (R5), recupero ambientale (R10), recupero ambientale di ex cave copertura di discariche esaurite e bonifica di aree inquinate, tali attività sono subordinate inoltre a:
  - esecuzione del test di cessione, secondo quanto stabilito nell'allegato 3 al D.M. 5.2.1998, che attesti il rispetto dei limiti fissati nell'allegato medesimo;
  - approvazione, da parte dell'autorità competente, di apposito e specifico progetto sull'intervento previsto;
  - l'interessato sia in possesso dei requisiti soggettivi indicati nell'art. 10 del D.M. 5.2.1998 o nell'art. 8 del D.M. n. 161/2002.
- i. l'interessato, all'atto della presentazione della Comunicazione, deve avere effettuato il versamento dei diritti di iscrizione secondo quanto previsto dal D.M. Ambiente 21 luglio 1998, n. 350 (Vedasi Art.11. diritti di iscrizione annuale)

---

## ART.2.2 - VINCOLI AMBIENTALI

Le operazioni che ricadono, secondo quanto previsto al titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, nelle ipotesi di verifica di assoggettabilità, valutazione di impatto ambientale e/o valutazione di incidenza, dovranno essere preliminarmente sottoposte alle rispettive procedure.

Nello specifico, se le operazioni di recupero, da R1 ad R9, che dovranno essere effettuate, riguarda un quantitativo di rifiuti superiore alla soglia per la quale è prevista, dalle delibere regionali in materia, che l'attività sia soggette a procedura di VIA o a verifica di VIA (screening), il Titolare dell'impresa dovrà:

- riportare nella Comunicazione di inizio attività, gli estremi del provvedimento di compatibilità ambientale o di non assoggettabilità ad ulteriore procedura di VIA rilasciato dall'Autorità Regionale;
- dare evidenza nella relazione tecnica allegata alla Comunicazione di inizio attività, del recepimento a livello progettuale delle eventuali prescrizioni riferite ad aspetti costruttivi dell'impianto. Dovrà essere data analoga dimostrazione di ottemperanza anche per eventuali prescrizioni di diversa natura.

La procedura di nuova iscrizione al Registro Provinciale non potrà essere avviata in assenza del preventivo pronunciamento di non assoggettabilità da parte dell'autorità competente, oppure nel caso sia stata già inviata la Comunicazione la procedura di iscrizione verrà sospesa fino al pronunciamento degli Enti competenti in materia.

In presenza di vincoli, la validità e l'efficacia della comunicazione, presentata dal Gestore dell'impianto di recupero che intende beneficiare della procedura semplificata, rimane subordinata all'emissione contestuale dei favorevoli pareri da parte delle autorità competenti.

---

## ART.3 – PROCEDURA DI ISCRIZIONE

L'impresa che intende effettuare operazioni di recupero di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) in procedura semplificata deve inoltrare per via telematica al SUAPE del Comune di riferimento, una comunicazione di inizio attività e sottoscrivere mediante firma digitale la seguente documentazione:

- la dichiarazione autocertificativa unica (DUA),
- L'Allegato A 29 comprensivo degli allegati
- Dell'allegato F32 per l'assolvimento dell'imposto di bollo
- Attestazione versamento diritti di iscrizione

In fase di comunicazione di avvio e come previsto nel modulo A29, l'impresa deve dichiarare di rispettare tutte le condizioni, prescrizioni, e modalità operative, nonché di possedere tutti i requisiti necessari per operare come espressamente definiti, nel caso di rifiuti non pericolosi, dal D.M. 5 febbraio 1998 n.72, come modificato dal D.M. 4 aprile 2006 n.186, e nel caso di rifiuti speciali pericolosi, come individuate dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161.

Alla comunicazione di inizio attività, devono essere allegati i seguenti documenti e/o fornite le seguenti informazioni:

- relazione tecnica firmata digitalmente dal tecnico incaricato;
- layout impianto e planimetria stoccaggi firmata digitalmente dal tecnico incaricato;
- copia del contratto di affitto relativo all'immobile dove si svolge l'attività, nel caso non sia di proprietà del richiedente;
- visura camerale aggiornata.

**La comunicazione di inizio attività può essere presentata secondo due modalità:**

- a. presentazione della "Comunicazione di inizio attività" in modalità autonoma, ai sensi dell'art 216 del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii, se lo stabilimento non ha necessità di ulteriori titoli abilitativi soggetti ad autorizzazione di settore (es. autorizzazione allo scarico delle acque reflue, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nulla osta acustico, ecc.); la durata dell'iscrizione è **cinque anni**;
- b. presentazione della "Comunicazione di inizio attività" contestualmente alla presentazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale qualora lo stabilimento necessiti di acquisire ulteriori titoli abilitativi soggetti ad autorizzazione di settore o se il Richiedente decidesse comunque di avvalersi dell'AUA; la durata dell'autorizzazione unica ambientale è **15 anni**.

Le procedure di iscrizioni si differenziano in funzione dei requisiti posseduti dalle imprese e dalla modalità di presentazione scelta. Nello specifico:

Nel caso in cui il proponente possieda già tutti i requisiti di cui all'Art.2 del presente Regolamento e quindi nel caso di solo avvio dell'attività, la procedura SUAPE prevede l'immediato avvio dell'intervento a zero giorni ai sensi dell'art. 1, commi 16-32 della Legge regionale n. 3 del 2008 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 39/55 del 23.9.2011. Entro 60 giorni dalla Comunicazione la Provincia iscrive, se ne ricorrono le condizioni, il proponente nel registro delle imprese di cui all'art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e invia copia dell'iscrizione al SUAPE.

Nel caso in cui il proponente non sia già in possesso di tutti i requisiti di cui all'Art.2 del presente Regolamento e nessuno dei profili mancanti preveda valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione di cui al comma 24 della L.R. n. 3/2008 e s.m.i., la DUA, da inviare al SUAPE del Comune di competenza, dovrà essere accompagnata dai

moduli di attivazione degli altri **endoprocedimenti** necessari allo svolgimento dell'attività di recupero rifiuti con procedura semplificata. Anche in tal caso la procedura SUAPE è quella che prevede l'immediato avvio dell'intervento a zero giorni (limitatamente ai casi di interventi che, secondo le vigenti norme settoriali, sono soggetti a concessione edilizia, il titolo abilitativo acquisisce efficacia decorsi venti giorni dalla presentazione della DUAAP al SUAPE). Entro 60 giorni dalla Comunicazione la Provincia iscrive, se ne ricorrono le condizioni, il proponente nel Registro e invia copia dell'iscrizione al SUAPE.

Nel caso in cui fra gli endoprocedimenti ve ne sia almeno uno che prevede valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione, la procedura SUAPE seguita è quella mediante conferenza di servizi. Al fine del rilascio della determinazione motivata che conclude il procedimento SUAPE, la Provincia iscrive, se ne ricorrono le condizioni, il proponente nel Registro e invia copia dell'iscrizione al SUAPE.

Nel caso di procedimento unico SUAPE che contempli contestualmente sia la realizzazione di un impianto sia l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti con procedura semplificata, il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività non sarà immediatamente efficace, essendo subordinato alla preventiva realizzazione dei lavori e all'espletamento degli adempimenti conseguenti. Ultimati i lavori e prodotta l'autodichiarazione di agibilità e collaudo (se previsto), il proponente trasmetterà la stessa al SUAPE il quale provvederà ad inoltrarla a questo Provincia ed agli altri enti terzi coinvolti. La Provincia entro 60 giorni dalla data dell'autodichiarazione di agibilità e/o collaudo iscrive, se ne ricorrono le condizioni, il proponente al Registro provinciale e invia copia dell'iscrizione al SUAPE.

---

#### ART.4 – ITER ISTRUTTORIO

La Provincia prenderà in carico, in ordine cronologico di presentazione, gli endoprocedimenti attivati dal SUAPE riguardante le richieste d'iscrizione al Registro. Tale iter potrà essere derogato soltanto in caso di urgenza dimostrata dal Richiedente tramite idonea documentazione.

Entro i tempi previsti dalla normativa SUAPE la Provincia esamina le richieste e, in caso di mancanza o insufficienza tecnica della documentazione presentata, chiede al richiedente, per il tramite dello sportello SUAPE del Comune interessato, le opportune integrazioni.

Ai sensi dell'art. 17 del DGR N°24/16 ogni richiesta di integrazione sospende i termini previsti della procedura d'iscrizione a decorrere dalla data di attivazione dell'endoprocedimento.

I termini dell'istruttoria possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

Nel caso in cui l'integrazione istruttoria non avvenga nel termine assegnato o non sia da ritenersi esaustiva, l'effetto sospensivo viene meno, determinando la prosecuzione del procedimento sulla base della documentazione agli atti.

Qualora la documentazione agli atti non fosse ritenuta sufficiente per concludere positivamente l'istruttoria propedeutica all'iscrizione al Registro, la Provincia comunica per il tramite del SUAPE, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni, la correzione di eventuali errori o l'effettuazione di opportune modifiche progettuali.

L'invio della comunicazione non priva di efficacia il titolo abilitativo e non comporta l'interruzione dell'intervento o dell'attività eventualmente avviata.

Se nella fase interlocutoria la difformità viene superata, la Provincia ne dà comunicazione all'interessato per il tramite del SUAPE. Ove la fase interlocutoria non consenta la risoluzione delle carenze rilevate, ovvero nel caso in cui tale fase sia omessa per motivate ragioni d'urgenza:

- a. nel caso in cui il procedimento unico comprenda un solo titolo abilitativo, ovvero più titoli di competenza del medesimo Servizio, rientranti nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione, la Provincia adotta direttamente i provvedimenti prescrittivi o interdittivi di cui all'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990 ritenuti necessari, trasmettendoli all'interessato e al SUAPE;
- b. nel caso in cui il procedimento unico comprenda più titoli abilitativi rientranti nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione, ove la Provincia ritenga necessaria l'adozione di prescrizioni o misure interdittive, trasmette al SUAPE la proposta motivata di provvedimento prescrittivo o interdittivo di cui all'art. 19, comma 3 della legge n. 241/1990.

L'atto prescrittivo interrompe le tempistiche riportate al precedente art 3 che ricominciano a decorrere dalla data in cui il Richiedente comunica l'adozione delle misure prescritte per la conformazione. In assenza di ulteriori provvedimenti, dalla stessa data cessano gli effetti della sospensione eventualmente disposta.

Qualora la Provincia - a seguito di verifica della documentazione rilevi la sussistenza di errori non costituenti falsità nelle dichiarazioni presentate quali casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione o di errori dovuti a un'errata interpretazione delle norme ovvero innocui - può convocare il Richiedente, senza che ciò comporti la sospensione dei termini delle verifiche, invitandolo a regolarizzare la documentazione.

Nei casi in cui la Provincia accerti la falsità delle dichiarazioni presentate nel corso del procedimento unico, oltre a trasmettere al SUAPE la proposta di provvedimento secondo la procedura sopra descritta, trasmette direttamente gli atti alla Procura della Repubblica e all'eventuale ordine professionale di appartenenza del soggetto che le ha sottoscritte.

Resta impregiudicata l'applicazione di ogni altra sanzione amministrativa o penale in seguito ad eventuali inosservanze di leggi successivamente intervenute.

A seguito del risultato positivo dell'esame tecnico-amministrativo della richiesta, che non potrà eccedere i 60 giorni, salvo le proroghe per interruzione dei termini, la Provincia determina l'iscrizione sul Registro assegnandone un numero d'ordine progressivo.

L'iscrizione non rappresenta un'autorizzazione espressa, ma una mera presa d'atto della volontà del Richiedente di svolgere una determinata attività, nel rispetto delle norme che la disciplinano e non sostituisce, dunque, alcuna autorizzazione eventualmente necessaria per lo svolgimento dell'attività, né autorizza la costruzione di alcuna opera.

Il provvedimento dirigenziale di iscrizione al Registro rilasciato dalla Provincia non è conseguente ad una valutazione preventiva<sup>2</sup>, come nel caso delle procedure ordinarie, ma soltanto a una verifica formale d'ufficio della sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti. Ne consegue che, il Richiedente sottoscrivendo e trasmettendo la comunicazione di inizio attività, si assume la responsabilità di eventuali dichiarazioni mendaci, comprese le verifiche di conformità alla disciplina edilizio-urbanistica, alla valutazione d'impatto ambientale e di conformità alla normativa antincendio

---

## ART.5 - RINNOVO

L'iscrizione al Registro provinciale è rinnovata ogni 15 anni in caso di soggetti che si avvalgono del procedimento AUA, oppure 5 anni in caso contrario. Il termine si computa dalla data del primo protocollo di ricezione da parte del SUAPE o della Provincia nel caso di soggetti esclusi dal campo di applicazione della L.R. n. 3/2008 (Enti Pubblici).

L'iscrizione al Registro provinciale viene rinnovata a seguito di presentazione della Comunicazione di rinnovo almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza, al SUAPE del Comune territorialmente competente.

Qualora il rinnovo non implichi modifiche all'impianto di recupero o alle attività svolte rispetto a quanto precedentemente comunicato è sufficiente presentare il modulo F8 (Rinnovo titoli abilitativi) al SUAPE del Comune competente.

Diversamente se il rinnovo prevede modifiche si applicano le disposizioni del presente Regolamento, relative alla presentazione di una nuova Comunicazione di inizio attività, eccetto la necessità di effettuare il versamento, se già effettuato per l'anno in corso.

---

<sup>2</sup> Nel caso di impianto che gestisce rifiuti elettrici ed elettronici, veicoli fuori uso e effettui attività di coincenerimento, l'iscrizione è subordinata all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della Provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta (60) giorni dalla presentazione della Comunicazione. Qualora nel corso del sopralluogo si riscontrino carenze nella rispondenza dei requisiti rispetto a quelli previsti dalla legge, o dichiarati dall'interessato, l'ufficio competente ne dà immediata comunicazione al SUAPE e all'interessato, predisponendo apposito divieto di prosecuzione dell'attività.

---

## ART.6 – MODIFICHE SOSTANZIALI

Ai sensi dell'art. 216, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 l'iscrizione è rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali.

Per modifiche sostanziali si intendono:

- a. le richieste di gestione di tipologie di rifiuti, come definite nell'allegato 1, sub allegato 1 ai D.M. 5.2.1998 e n. 161/2002 (paragrafo che riporta la "tipologia"), non contenute nella Comunicazione precedente;
- b. le modifiche o integrazioni alle operazioni di recupero definite come nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e indicate come "attività di recupero" negli stessi allegati di cui alla lettera precedente (paragrafo che riporta l'"attività di recupero", eventualmente seguita da una lettera);
- c. gli interventi che comportano modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti di entità tale da richiedere l'attivazione delle procedure di cui alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- d. gli ampliamenti del sito nel quale si svolgono le operazioni di recupero;
- e. gli incrementi di classe di attività di cui all'art. 1 del D.M. Ambiente n. 350/1998.

Le modifiche sostanziali comportano l'obbligo di presentare una nuova Comunicazione secondo le modalità descritte nei paragrafi precedenti.

Qualora l'aumento delle quantità di rifiuti trattati implicasse anche una variazione della classe di attività di cui al D.M. 21 luglio 1998 n.350, dovrà essere allegata copia attestante il pagamento della relativa quota integrativa.

Nei casi di comunicazione per modifica sostanziale, si avrà una nuova decorrenza del termine di validità, computata dalla data di protocollazione della comunicazione stessa.

---

## ART. 7 – MODIFICHE NON SOSTANZIALI

In linea generale, vanno considerate modifiche non sostanziali tutte quelle variazioni che si ritiene non inducano significativi effetti negativi sull'ambiente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da intendersi modifiche non sostanziali:

- a. variazioni soggettive, relative a sede legale, titolarità, ragione sociale, organi societari;
- b. variazioni o integrazioni di codici CER, riferiti a tipologie di rifiuti già comunicate;
- c. spostamenti delle zone di lavorazione e messa in riserva all'interno dello stesso impianto.

La comunicazione di modifiche non sostanziali non comporta l'obbligo di presentare nuova Comunicazione di inizio attività.

Il titolare/legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia tramite il SUAPE, o direttamente alla Provincia nel caso di soggetti esclusi dal campo di applicazione della L.R. n. 3/2008, l'eventuale trasferimento della sede legale dell'impresa.

L'iscrizione viene aggiornata mediante apposito provvedimento dirigenziale dalla Provincia ed è trasmessa al SUAPE.

---

#### ART.8 – VARIAZIONE QUANTITATIVA DEI RIFIUTI

Nel caso in cui vi sia una variazione quantitativa di rifiuto trattato, riferita alla singola tipologia, tale da non comportare la modificazione della classe di attività per l'iscrizione al Registro né l'apertura di eventuali procedure di cui alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006, il titolare non presenta nuova Comunicazione ma informa la Provincia tramite il SUAPE, o direttamente la Provincia nel caso di soggetti esclusi dal campo di applicazione della L.R. n. 3/2008.

L'iscrizione è aggiornata mediante apposito provvedimento dirigenziale ed è trasmessa al SUAPE.

---

#### ART.9 - DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

Ai sensi del comma 4, dell'art. 216, D.Lgs. 152/2006, qualora la Provincia accerti - sia in modalità diretta, sia attraverso le attività ispettive di ARPAS - il mancato rispetto delle norme tecniche, delle condizioni e dei requisiti di cui ai D.M. 5.2.1998 ss.mm.ii e D.M 161/2002 e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione al Registro, attiva i seguenti procedimenti:

- a. diffida: finalizzato alla risoluzione delle anomalie riscontrate entro un periodo perentorio;
- b. sospensione dell'iscrizione: comporta il divieto di prosecuzione dell'attività sino alla risoluzione delle anomalie riscontrate;
- c. cancellazione dell'iscrizione: viene effettuata la cancellazione dell'iscrizione dal Registro in maniera definitiva, e comporta il divieto di effettuare qualsiasi attività di gestione dei rifiuti.

I suddetti provvedimenti vengono notificati all'interessato, alla Regione, al Comune, all'ARPAS e alla ATS tramite SUAPE .

Quanto sopra indicato, si applica sia per le iscrizioni effettuate a seguito di comunicazione di inizio attività, sia per le iscrizioni nell'ambito del procedimento A.U.A., secondo quanto disposto all'art. 4 del D.P.R. 59/2013.

---

## ART. 10 - RIPRESA DELL'ATTIVITÀ IN SEGUITO A DIVIETO DI PROSECUZIONE

La ripresa dell'attività in seguito a divieto di prosecuzione, fatta salva la verifica dei requisiti, potrà avvenire solo a seguito di una nuova Comunicazione d'inizio attività, presentata alla Provincia per il tramite del SUAP, alla quale dovrà essere allegata una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 28.12.2000, n. 445, che attesti che nulla è variato nello stato di fatto e di diritto dell'attività rispetto a quanto dichiarato nella Comunicazione originaria e nelle eventuali successive integrazioni.

La Provincia adotta apposito provvedimento di prosecuzione dell'attività e lo trasmette al SUAPE affinché lo stesso lo notifichi all'interessato, all'ARPAS e all'ATS e agli altri Enti eventualmente competenti.

---

## ART.11 - DIRITTI DI ISCRIZIONE ANNUALE

Il versamento del diritto annuale è dovuto per la tenuta del Registro e per l'effettuazione dei controlli periodici, in relazione alla natura dell'attività.

Il pagamento dei diritti annuali d'iscrizione è effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.

Coloro che inviano la Comunicazione dopo il 30 aprile devono comunque effettuare il versamento per l'anno in corso in quanto esso compete quale tassa per l'iscrizione al Registro e non per l'inizio dell'attività.

Sono di seguito riportati gli importi previsti dal citato decreto in funzione della classe di attività, ovvero della potenzialità di trattamento degli impianti.

Classe	Quantità annuale di rifiuti trattati (t/a)	Importo (€)
1	≥ 200.000	774,69
2	≥ 60.000 e < 200.000	490,63
3	≥ 15.000 e < 60.000	387,34
4	≥ 6.000 e < 15.000	258,23
5	≥ 3.000 e < 6.000	103,29
6	< 3.000	51,65

Il versamento dei diritti d'iscrizione deve essere effettuato sul Conto Ordinario: IT44Q0101517400000070743498 a favore della Provincia di Oristano – Servizio Tesoreria, con l'intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi: Denominazione Dita, Sede Legale, P.IVA, Classi di attività e la dicitura "Cod. 07/A diritti di iscrizione/rinnovo per procedure semplificate".

---

## ART.12 – OBBLIGHI DEI GESTORI

I Gestori degli impianti di rifiuti che operano in procedura semplificata hanno l'obbligo di:

- a. comunicare alla Provincia a mezzo PEC, con cadenza trimestrale, le quantità di rifiuti trattati secondo lo schema inviato dall'Ufficio rifiuti;
- b. trasmettere ogni anno alla Provincia a mezzo PEC, entro i primi dieci giorni dalla scadenza fissata dalla legge (30 aprile), fotocopia dell'attestazione di versamento dei diritti d'iscrizione al Registro Provinciale.

L'inottemperanza alla precedente punto "b" sarà, ai sensi del comma 3 dell'art 3 del D.M. n.350/1998, causa di sospensione d'ufficio dell'Iscrizione al Registro, tramite adozione di specifica ordinanza di diffida da parte della Provincia con la quale verrà ordinato la sospensione dell'attività di gestione rifiuti, sino al all'acquisizione dell'attestazione di versamento effettuato dall'interessato.

La suddetta ordinanza viene notificata al Titolare dell'Impianto tramite SUAPE che la comunica alla Regione, al Comune, all'ARPAS e all'ATS.